

REGOLAMENTO (CE) N. 209/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 1999****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva;

considerando che, tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per la quota seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11. 2. 1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 3.